

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 732-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 846)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 732 - il cui *iter* venne interrotto nella passata legislatura a causa del ricorso alle elezioni anticipate - reca l'autorizzazione alla ratifica di una Convenzione tra Italia e Francia, volta ad evitare un particolare caso di doppie imposizioni, quello relativo alle imposte sulle successioni e sulle donazioni. Va preliminarmente rilevato che l'OCSE ha redatto un modello di convenzione-tipo, per facilitare gli accordi bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni. Un accordo di questo tipo, a carattere generale, è stato già raggiunto tra Italia e Francia ed è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 20 del 1992. La Convenzione della cui ratifica oggi si discute disciplina il settore particolare delle imposte sulle successioni e sulle donazioni. I primi articoli della Convenzione - che è stata firmata ormai quasi quattro anni or sono - provvedono ad indicare l'ambito dell'accordo ed a definire le espressioni ivi adoperate, quali, ad esempio, quelle di «domicilio fiscale», «beni immobili» e «stabile organizzazione». Ai sensi dell'articolo 5, i beni immobili che

fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato. Le navi e gli aeromobili, ai sensi dell'articolo 7, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. L'articolo 8 disciplina il caso di valori mobiliari e di crediti, mentre l'articolo 10 tratta dei debiti deducibili dal valore dei beni in successione o in donazione. Viene anche prevista, all'articolo 13, una procedura amichevole per evitare possibili contenziosi fiscali tra i due paesi.

Una particolare menzione meritano inoltre le clausole che confermano i privilegi fiscali degli agenti diplomatici e consolari, nonché quelle di garanzia dello specifico trattamento tributario dei beni di proprietà di enti pubblici o di pubblica utilità.

La Commissione esteri, all'unanimità, propone all'Assemblea l'approvazione senza modifiche del disegno di legge.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: **DE MARTINO GUIDO**)

19 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

18 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.